



COMUNE DI TORINO DI SANGRO

Provincia di Chieti

Centr. 0873.913121 Fax 0873.913175

P.zza Donato Iezzi 15- 66020 Torino di Sangro P.I. 00243570694

e-mail info@comune.torinodisangro.ch.it tributi@comune.torinodisangro.ch.it

PEC protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it

www.comune.torinodisangro.ch.it

AVVISO PUBBLICO DA ESPORRE ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA RICETTIVA IMPOSTA DI SOGGIORNO

Si informa che il Consiglio Comunale, con deliberazione consiliare n. 11 del 31.03.2015, ha approvato l'istituzione dell'Imposta di Soggiorno ed il relativo Regolamento Comunale.

Pertanto, nel periodo dal 1° Aprile 2015, i turisti che pernorreranno presso le strutture ricettive (Alberghi, Villaggi Turistici e Campeggi), dovranno pagare l'imposta di soggiorno al gestore della struttura che dovrà poi versare tale importo al Comune.

Gli importi deliberati da applicare sono i seguenti:

- **euro 1,00** a pernottamento a persona, alberghi 5 stelle o superiori;
- **euro 0,80** a pernottamento a persona, alberghi 4 stelle;
- **euro 0,60** a pernottamento a persona, alberghi 3 stelle;
- **euro 0,50** a pernottamento a persona, per le strutture ricettive alberghiere classificate a 2 stelle ed extra - alberghiere di qualunque tipologia ricettiva, residenze turistico-alberghiere, affittacamere, case vacanze, agriturismi, B&B, altre attività assimilate, strutture ricettive all'aria aperta, campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea.

Il contributo è applicato fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi nell'anno solare.

Sono esenti dal pagamento dell'imposta i soggetti indicati nell'art.3 del regolamento:

1. gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Torino di Sangro;
2. i minori entro il dodicesimo anno di età;
3. coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art. 1 del regolamento comunale;
4. coloro che prestano attività lavorativa presso una qualsiasi azienda produttiva locale;
5. i diversamente abili;
6. i malati e coloro che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Sono, altresì, esenti dal contributo di soggiorno i genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente;
7. i volontari (protezione civile, croce rossa) che nel sociale offrono il proprio servizio in città, in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
8. gli appartenenti alle Forze Armate e di polizia Statali e locali, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che soggiornano per esigenze di servizio.

IL SINDACO
F.to DI FONSO Nino